



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 04/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 1 dicembre 2014, n. 173

Associazione Airone Onlus di Taranto. Centro Operativo "Airone", sito a Palagiano (Ta) in via Azalee - loc. Contrada Conca d'oro. Richiesta di verifica di compatibilità, ex art. 7 L.R. n. 8/2004 s.m.i., trasmessa dal Comune di Palagiano (Ta) in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti, dall'area pedagogico-riabilitativa residenziale all'area terapeutico-riabilitativa residenziale. Parere favorevole.

Il Dirigente
del Servizio ad interim

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 - Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 743 del 12/11/2014 -Organizzazione Servizi dell'area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.2 della L.R. 8/2004 e s.m.i. prevede che la trasformazione di strutture già esistenti rientri nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture, e specificamente, al punto 3.2.1, anche la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativa, entra trenta giorni dallo data di ricevimento dell'istanza. (...)".

Il Centro Operativo "Airone" sito a Palagianò (TA) in Contrada Conca d'oro, gestito dall'Associazione Airone Onlus di Taranto, è autorizzato con D.P.G.R. n. 1141 del 27/7/1998 allo svolgimento di attività in forma residenziale di riabilitazione e reinserimento sociale di tossicodipendenti nei confronti di utenti di sesso maschile nell'area pedagogico-riabilitativa per n. 36 posti, 6 dei quali riservati a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e 3 destinati a minori, ed iscritto all'Albo regionale degli Enti Ausiliari, ai sensi della L.R. n. 22/1996.

Con nota prot. n. 427 del 23/5/2008 l'Associazione Airone Onlus di Taranto ha chiesto al Servizio PGS, con riferimento tra gli altri al Centro Operativo "Conca d'oro" (rectius "Airone", come risulta dal citato D.P.G.R. n. 1141/1998) sito a Palagianò (TA) in Contrada Conca d'oro, "la conversione delle attività dall'area pedagogico-riabilitativo, in forma residenziale, all'area terapeutico-riabilitativa."

il Servizio PGS, con nota prot. n. 24/5002/Coord del 10/11/2009, ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA e al Dipartimento di Dipendenze Patologiche di Taranto di effettuare presso le strutture per le quali l'Associazione Airone Onlus aveva richiesto detta conversione delle attività dall'area pedagogico-riabilitativa all'area terapeutico-riabilitativa, tra le quali il Centro Operativo "Airone" sito a Palagianò in Località Conca d'oro, gli opportuni sopralluoghi ed accertamenti finalizzati a verificare "quali sono le modifiche strutturali e funzionali, eventualmente intervenute, che giustificano e sostengono tali richieste e di fornire articolata relazione che evidenzii l'opportunità assistenziale di tali conversioni ed il numero di posti che saranno riservati presso tali sedi ai soggetti tossicodipendenti agli arresti domiciliari. (...) Il Dipartimento di Prevenzione dovrà avviare le procedure idonee a verificare se le strutture sono anche in possesso dei requisiti di cui al R.R. n. 3/2005 per la tipologia di Comunità terapeutica per la quale è stata richiesta la conversione."

In riscontro agli accertamenti richiesti dal Servizio PGS con la suddetta nota prot. n. 24/5002/Coord del 10/11/2009, il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, con nota prot. n. 2133 del 23/5/2013, con riferimento al Centro Operativo "Airone" di Palagianò hanno espresso il seguente parere: "La struttura possiede i requisiti strutturali per l'esercizio della attività in

formo residenziale di riabilitazione e reinserimento sociale di tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa.

Ricettività massima: benché già iscritta all'Albo Regionale degli enti Ausiliari con provvedimento D.P.G. n. 353 del 10/04.1998 (rectius, D.P.G.R. n. 1141 del 27/7/1998, n.d.r.) e con ricettività di n. 36 posti letto, 6 (sei) dei quali riservati a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e 3 (tre) destinati a minori, la struttura risulta idonea per una ricettività massima di 23 unità di cui 3 riservate ai minori.(...)"

Atteso che con la citata nota prot. n. 2133 del 23/5/2013 i predetti Dipartimenti avevano dichiarato, per i diversi Centri Operativi gestiti dall'Associazione Airone Onlus, solo il possesso dei requisiti strutturali, il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, con nota prot. n. A00-081/4267/APS del 22/11/2013, ha chiesto:

- al Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL TA di notificare circa il possesso o meno dei requisiti organizzativi, per l'esercizio dell'attività in forma residenziale di riabilitazione e reinserimento sociale di tossicodipendenti nell'area terapeutico-riabilitativa;

- al Direttore Generale ed al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche, come già richiesto ai Responsabili del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento Dipendenze Patologiche con la citata nota prot. n. 24/5002/Coord del 10/11/2009, di relazionare circa l'opportunità assistenziale delle conversioni richieste dall'Associazione Airone Onlus con la sopra citata nota n. 427 del 23/05/2008, per le strutture dalla stessa gestite, tra cui il Centro Operativo "Airone" di Palagiano.

Inoltre il Servizio APS, con la medesima nota, ha invitato l'Associazione "Airone" Onlus, per ognuno dei Centri Operativi per i quali la stessa aveva chiesto la conversione delle attività, a presentare al Comune in cui è ubicata ciascuna struttura istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, mediante modello di domanda (AutReal7) previsto dalla D.G.R. n. 2095 del 29/12/2004 (B.U.R.P. n. 7 suppl. del 14/1/2005) ed ha specificato che "Il Comune potrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione previa richiesta a questo Servizio della verifico di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ed acquisizione dell'eventuale parere positivo in merito."

Con nota prot. n. 18079 del 02/12/2013 il Comune di Palagiano ha trasmesso al Servizio APS "fa richiesta di autorizzazione olia realizzazione per trasformazione di struttura già esistente destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, presentata in data 28.11.2013 dall'Associazione Airone Onlus, ai fini della verifica da parte di codesto ufficio dello compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.", con la quale la predetta Associazione ha richiesto, per la "sede operativa "Airone", "ubicata nel Comune di Palagiano alla Via Azalee - Loc. Conca d'oro", la trasformazione per "Modifica dello tipologia" nella disciplina "terapeutico - riabilitotiva residenziale", "Con datazione di n° 23 pasti letta".

In riscontro alla citata nota del Servizio APS prot. n. A00-081/4267/APS del 22/11/2013, il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, con nota prot. n. 91322 del 4/12/2013, ha comunicato che:

"le sottoelencate sedi dell'Associazione Airone Onlus di Taranto posseggono i requisiti funzionali ed organizzativi ai sensi dell'art. 5 del Provv. 5 agosto 1999 (.4 e della L.R. 22/96 e sue modifiche ed integrazioni, tali da poter essere inseriti nell'area Terapeutica riabilitativa."

(...)

Centro Operativa "Airone" - contrada Conca d'oro Palagiano (TA);

(...)

Si precisa pertanto che, per mera errare materiale, nella nostra nota protocollo n. 2133 del 23/5/2013, è stata omessa il termine "funzionali organizzativi", e che, in fine, l'opportunità assistenziale delle "conversioni" ci permette di offrire trattamenti terapeutici, nel proprio ambito del territorio, evitando un ulteriore "casto di esercizio" per invia di soggetti in altra territorio nazionale ad estera, con costi decisamente maggiori.

Confermiamo altresì, i posti riservati e idonei pressa tali sedi ad aspirare soggetti tossicodipendenti agli arresti domiciliari. (...)"

Inoltre, con nota prot. n. 1026 del 12/12/2013 l'Associazione Airone Onlus di Taranto ha comunicato al

Servizio APS, con riferimento alla nota prot. n. A00-081/4267/APS del 22/11/2013, “di aver provveduta all’invio di quanta richiesta (...) ai relativi centri di appartenenza, i quali hanno inoltrato l’istanza di autorizzazione per la trasformazione mediante l’allegato modello di domanda.” ed ha trasmesso in allegato, tra l’altro, copia della richiesta di verifica di compatibilità inoltrata dal Comune di Palagiano, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Successivamente, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato in GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014, ha disposto all’art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria), comma 2, l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 8-ter, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Il comma 3 dell’art 8-ter del D.Lgs n. 502/1992, prevede che per “la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni (...), la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.

Con l’abrogazione del suddetto comma 3, espressamente richiamato nella normativa Regionale sopra citata (art. 7 L.R. n. 8/2004), in fase di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie i Comuni non avrebbero più dovuto richiedere la verifica regionale di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

Pertanto, alla luce del nuovo assetto normativo, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/2444/APS1 del 10/7/2014, comunicava al Comune di Palagiano, oltre che al Legale Rappresentante dell’Associazione Airone Onlus di Taranto, che l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a), punto 3.2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione del Centro Operativo “Airone” di Palagiano, per il quale la predetta Associazione aveva chiesto la conversione delle attività dall’area pedagogico-riabilitativa, in forma residenziale, all’area terapeutico-riabilitativa, senza preventiva acquisizione del parere di compatibilità regionale.

Successivamente, la Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (Gli n. 190 del 18-8-2014. Suppl. Ordinario n. 70), di conversione del succitato D.L. n. 90/2014, ha previsto la soppressione del comma 2 dell’art. 27, il quale, a sua volta, prevedeva l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Pertanto il Servizio APS, con Circolare Regionale prot. n. A00_081/3197/APS1 del 23/09/2014, comunicava, tra gli altri, al Presidente dell’ANCI PUGLIA ed ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, che tale soppressione avrebbe comportato, conseguentemente, la riviviscenza del comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e quindi la reintroduzione della verifica di compatibilità, quale presupposto legale al fine del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’art. 7 della L.R. n. 8/2004, a far data dal giorno 18/08/2014, e, per quanto riguarda le autorizzazioni comunali alla realizzazione rilasciate senza previa verifica regionale di compatibilità anteriormente a quest’ultima data e nella vigenza del soppresso art. 27, comma 2 del D.L. n. 90/2014, che “(...) la soppressione, ossia la mancata conversione, della disposizione di cui al comma 2 succitato, determina l’inefficacia della medesima sin dalla sua origine (ex tunc), come se non fosse mai esistita” conseguendone, quindi, “l’illegittimità sopravvenuta dell’atto amministrativo emanato durante il suo temporaneo vigore (...)”.

Inoltre, con nota prot. n. A00-081/3318/APS1 del 03/10/2014, ad integrazione e parziale rettifica della sopra citata nota prot. n. A00-081/2444/APS1 del 10/7/2014, il Servizio APS ha comunicato al Comune di Palagiano ed al Legale Rappresentante dell’Associazione Airone Onlus, con riferimento al Centro Operativo in oggetto, che avrebbe provveduto a trasmettere il parere di compatibilità, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Con nota prot. n. 14590 del 22/10/2014, pervenuta al Servizio APS in data 28/10/2014, il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Palagiano ha trasmesso la Determina n. 241 del 13/10/2014, Prot. AA.GG. n. 968 del 17/10/2014, con la quale:

- preso atto, tra l'altro, "che il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (...) ha disposto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" e che "a seguito di tale abrogazione, il Comune non dovrà più richiedere, in fase di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie, la verifica regionale di compatibilità";

- vista, tra l'altro, "lo nota della Regione - prot n. A00-081 DEL 10/7/2014 (...), con la quale viene comunicato che, alla luce del nuovo assetto normativo, l'Amministrazione Comunale di Palagiano (...) può rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione del Centro Operativo (...) senza preventiva acquisizione da parte del Servizio accreditamento regionale del parere di compatibilità; ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a), punto 3.2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. "l'Associazione "Airone" Onlus, sito in Loc. Conca d'oro in Agro di Palagiano (TA)" è stata autorizzata "alla realizzazione dell'attività terapeutica (conversione da attività pedagogico-riabilitativa a terapeutica-riabilitativa)".

Per tutto quanto innanzi esposto, considerato:

- che la predetta autorizzazione alla realizzazione, rilasciata con Determina n. 241 del 13/10/2014, è stata, in ogni caso, rilasciata successivamente all'entrata in vigore (18/08/2014) della Legge n. 114 dell'8 agosto 2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, con la quale è stata reintrodotta la verifica di compatibilità quale presupposto legale al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 8/2004;

- che il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, con nota prot. n. 91322 del 04/12/2013, ha comunicato che "l'opportunità assistenziale delle "conversioni" ci permette di offrire trattamenti terapeutici, nel propria ambito del territorio, evitando un ulteriore "costa di esercizio" per invio di soggetti in altro territorio nazionale ad estero, con costi decisamente maggiori.";

si propone, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di esprimere parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Palagiano (TA) in relazione all'istanza dell'Associazione "Airone" Onlus di Taranto di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti, dall'area pedagogico-riabilitativa residenziale all'area terapeutico-riabilitativa residenziale, del Centro Operativo "Airone" ubicato in Palagiano (TA) alla Via Azalee Loc. Contrada Conca d'oro, con la precisazione che l'esercizio della predetta attività nell'area terapeutico-riabilitativa è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte di questo Servizio, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere

sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti
Mauro Nicaastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Palagiano (TA) in relazione all'istanza dell'Associazione "Airone" Onlus di Taranto di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti, dall'area pedagogico-riabilitativa residenziale all'area terapeutico-riabilitativa residenziale, del Centro Operativo "Airone" ubicato in Palagiano (TA) alla Via Azalee - Loc. Contrada Conca d'oro, con la precisazione che l'esercizio della predetta attività nell'area terapeutico-riabilitativa è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte di questo Servizio, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Palagiano (TA);
 - al Legale Rappresentante dell'Associazione Airone Onlus, Via Basento n. 3, Taranto;
 - al Direttore Generale della ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA;
 - al Dirigente del Servizio PATP.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo Telematico del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento;
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'alba telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio ad interim
Vincenzo Pomo